

SORDITÀ E *INSANIA MENTIS* NELLA CULTURA GIURIDICA TRA ANTICO E NUOVO REGIME*

Ileana Del Bagno**

SOMMARIO: 1.- Un affaccio sul pensiero medievale e moderno; 2.- La pedagogia speciale e l'avvento dei codici.

1.- Un affaccio sul pensiero giuridico medievale e moderno

Il termine disabilità rinvia ad una molteplicità di situazioni assai complessa e variegata, per cui chiunque si avvicini all'universo sociale che ne è racchiuso deve utilizzarlo sempre nella forma plurale, così come specificato dalla Corte Costituzionale nel 2010¹. L'indagine diacronica, attingendo a molteplici saperi scientifici, consente di cogliere i progressi della conoscenza e gli stadi di acquisizione nel sentire comune, permette di delineare l'ordito entro cui verificare i profili caratterizzanti la condizione giuridica attribuita ad alcune categorie di persone e di pesare la portata dei cambiamenti sopraggiunti. Per epoche lunghissime il sordomutismo costituì «un mistero per i più»².

I soggetti nati con il difetto dell'udito, secondo la *scientia iuris* medievale, erano da considerarsi «imprudentes». L'appellativo affibbiato a tale specie umana era definito per differenza dal concetto di *prudentia*, quale «opus intellectionis». Essa appariva particolarmente rilevante nell'ambito del diritto come della cultura teologica, in quanto «vera est eorum, qua agenda et non agenda sunt, cognitio»³, in sostanza indispensabile per discernere il bene dal male e per operare cautamente all'interno del consesso civile. Al contrario, era considerato di sano intelletto⁴, schivando completamente lo stigma dell'inferiorità mentale, colui che fosse stato colpito da tali imperfezioni fisiche per un mero accidente sopravvenuto e non alla nascita o prima infanzia. Si trattava di una distinzione tutt'altro che trascurabile⁵.

* Relazione tenuta al Convegno *Summus furor atque amentia* (Cic. *Pro S. Roscio Am.* 22.62, 24.66). *Crimine e follia, ieri e oggi*, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza dell'Un. di Salerno, e svoltosi il 12 e 13 dicembre 2022, presso l'Aula Cilento dell'Un. di Salerno. Al testo originario sono state apportate lievi modifiche e aggiunte le note.

** Professore Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nell'Università degli Studi di Salerno.

¹ «I disabili non costituiscono un gruppo omogeneo». Cfr. Corte Cost., 26/2/2010, n. 80.

² G. Anfossi, *Il sordo-muto. Considerazioni e fatti*, parte I, Torino 1870, 8. Le incertezze gravitanti sul deficit uditivo e su eventuali implicazioni intellettive determinò che «i sordomuti restarono per lungo tempo confusi cogli idioti, e furono trattati come tali». Così si esprimeva J.M. De Gérando, *Della beneficenza pubblica*, in *Biblioteca dell'economista*, II serie, *Trattati speciali*, v. XIII, F.M.L. Naville e De Gerando, Torino 1867, 962. L'opera venne licenziata, nel dicembre 1838 a Parigi, come emerge dalla dedica ai lettori (ivi, 329).

³ F. De Angelis, *De confessionibus tam iudicialibus, quam extraiudicialibus, et illarum effectibus tractatus*, Mevaniae 1679, *quaestio* LXVIII, 222-223. Accogliendo l'argomento di teologia morale secondo cui «Prudens dicitur quasi providens, seu procul videns, quod opus intellectionis est» (n. 2), si poteva dichiarare, con riferimento al diritto ed anche alla politica, che «pro validitate perfecti actus humani requiritur Prudentia, quae praesentium est notitia, praeteritorum memoria, et futurorum providentia» (n. 1).

⁴ Ivi, n. 5, 222. Se «Mutus ex accidenti, maxime qui non sit Surdus, sanum habet intellectum, et per signa indubitata potest suam indicare voluntatem, et animi passiones, absque alia Curatoris adsistentia ad confitendum, et testificandum et respective donandum, admittitur». Tuttavia generalmente i muti e sordi, come gli infanti, «uti imprudentes Curatorum consilio reguntur» (n. 3).

⁵ È significativo che il caso fosse posto, con specifico riferimento alla cecità, a proposito dell'elezione del pontefice. Premesso che «ad electionem passivam» erano ammessi soltanto i cardinali, i *Doctores* disputando «de capacitate coeci ad publica munera, cum distinctione procedant, ut superveniens caecitas munera vel officia jam adempta non tollat,

La continua insistenza sui limiti dell'intelletto e delle annesse facoltà, per tanti soggetti fragili, scaturiva dall'imperituro assioma aristotelico, secondo cui la mente umana era una *tabula rasa* in cui «nihil depictum est» e su cui i sensi riuscivano ad imprimere «omnis nostra cognitio et scientia»⁶. Rappresentavano gli strumenti basilari per accedere alla percezione e comprensione del mondo esterno ed in particolar modo l'«auditus est porta mentis»⁷.

Manifestando perplessità verso gli steccati troppo rigidi e netti, nei primi decenni del XVII secolo, il medico romano Paolo Zacchia a proposito dei sordi dichiarò che «neque enim sub amentium, aut fatuorum numero videtur, nos illos recte comprehendere posse, neque tamen sano iudicio illos esse vere affirmari potest»⁸. Nella convinzione che contasse molto anche l'incidenza del contesto ambientale circostante e della condizione sociale e familiare, era persuaso che «in hominibus rudis ingenij, ac vilis conditionis ex surditate consummata, multum pati Intellectum»⁹. In ogni caso la stima che «muti et surdi a nativitate omnes in prudentia e mentis vigore deficient» aveva assunto ulteriore spessore negli scritti di autorevoli giureconsulti, tra cui sicuramente spiccavano i nomi di Bartolo, Cujacio, Vanzio, Farinacci. «Universaliter loquendo» i *Doctores* «absolute volunt mutum simul et surdum a nativitate infanti et furioso aequiparari»¹⁰.

In una collettività ancora del tutto priva di dispositivi e mezzi educativi idonei a fronteggiare le difficoltà che le carenze sensoriali comportavano¹¹, il vigore di questo articolato impianto concettuale incontrava unanime accoglimento e ampia circolazione. Il che riusciva agevolmente a strutturare uno stereotipo negativo di certa umanità ed a lasciarla ai margini, sorreggendo la presunzione giuridica che i sordomuti *a nativitate* fossero portatori di *dementia*, con incapacità di giudizio e raziocinio.

D'altro canto, per calcare sulla supposta *deminutio* o *insania mentis*, tornava utile richiamare il testo di Ulpiano secondo cui muti, sordi, ciechi, qualora intendano ciò che fanno, «bonorum possessionem admittere possunt»¹². È così che, nell'*opinio* dominante, chi «nihil intelligere» era assimilabile a un bruto, a un animale, finanche ad un «homo mortuus»¹³. Al fine di contrastare il rischio che l'elemento conservatore delle ricchezze e della sicurezza sociale, identificabile nella prudenza, svanisse completamente, in buona sostanza risultava necessario applicare le stesse misure protettive - ma in realtà altamente preclusive -, concepite per furiosi¹⁴, dementi¹⁵ e

impediat vero ne alia de novo assequatur». Il Cardinal De Luca puntualizzava che si trattava di «ideales quaestiones», casi di scuola generalmente smentiti dalla prassi: nei conclavi infatti si registravano solo «aliqua vota» a favore di persone quae cardinalitia dignitate non fulgeant». G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, l. XV, Venetiis 1706, pars II, *Relatio Romanae Curiae Forensis, ejusque Tribunalium, et Congregationum*, disc. III, n. 22, 11.

⁶ B. Michalori, *Tractatus de coeco, surdo, et muto*, Venetiis 1646, caput II, n. 2, 5. S. Stryk, *De jure sensuum*, ed. 1717, *passim*, indicava i sensi come veicolo delle informazioni esterne che «ad internos sensus transmittunt» (*Proemium*, n. 19, 7).

⁷ P. Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, t. I, Avenione 1657, l. II, tit. I, quaest. VIII, n. 35, 24.

⁸ Ivi, n.1, 24. In ogni caso provvedeva a specificare la cauta affermazione: «Puto quod Intellectus humanus indies perficitur, et cum ex se rudis existat, et non nisi consuetudine et disciplina, quae ex auditu habetur, perfici possit, hinc est quod auditus privatio Intellectum rudiorum efficit [...] prohibens ne erudiri possit» (n. 16, 24).

⁹ Ivi, n. 35, 25.

¹⁰ Ivi, nn. 8-10, 24. L'espressione ricorrente «muti et surdi» denotava che faceva «più impressione il mutismo della sordità», nel senso che il non riuscire a parlare era il difetto che balzava immediatamente all'attenzione del comune osservatore. Così segnalava G. Ferreri, *I sordomuti nell'antichità*, in *Atene e Roma* 85-86 (1906) 41.

¹¹ I tanti limiti posti ai sordi dalle leggi romane erano dovute «a ragione» dall'inesistenza assoluta di «un'educazione speciale» e di qualsiasi tecnica emendatrice adeguata. G. Lazzaretti, *La medicina forense o metodo razionale per risolvere le questioni che si presentano al medico in materia civile e criminale entro i confini e nei rapporti determinati dalle legali teorie e dalla moderna giurisprudenza*, Firenze 1857, v. I, parte I, 546.

¹² «Mutus surdus caecus bonorum possessionem admittere possunt, si quod agatur intelligant». Ulp. Dig. 37.3.2, l. 39 *ad edictum*. Cfr. la traduzione di F. Foramiti, *Corpus juris civilis*, v. II, editio novissima juxta parisiensem a. 1830, Venezia 1843, Dig. Lib. XXXVII, tit. II, 2, col. 1660.

¹³ Michalori, *Tractatus de coeco*, cit., caput LX, n. 11, 121.

¹⁴ Lazzaretti, *La medicina forense*, cit., v. I, parte I, 258. Con riferimento alla legislazione preunitaria precisava che «per quanto i *Testi* parlino letteralmente dei soli *furiosi*, vanno però soggetti alle stesse regole ed agli stessi principij, e si eguagliano fra loro tanto i *furiosi*, che gli *imbecilli* e i *dementi*, i *fatui*, i *mentecatti* e *frenetici*».

infanti. Tuttavia, era sempre possibile dimostrare la propria integrità mentale e sottrarsi a tale penalizzante trattamento in rapporto a disposizioni patrimoniali e successorie (incapacità di testare e di accettare donazioni, di essere tutore, di rendere una confessione): sul sordomuto ricadeva l'onere della prova contraria¹⁶, nonostante fosse difficilissima o quasi impossibile da rendere.

In definitiva la cultura medievale e le *opiniones doctorum* concordavano nell'idea di un morbo *corporis* originario, fortemente incidente sulla componente psichico-intellettuale, e che il problema fisico-morale rimanesse irrisolvibile, nonché a monte di uno stato giuridico separato. Il che influiva sensibilmente sull'immaginario collettivo, sulla psicologia sociale, inducendo alla *pietas*, ma anche al disprezzo ed all'isolamento.

Che il vero nodo da sciogliere risiedesse in un difetto di comunicazione e non in un vizio originario dell'intelletto fu una consapevolezza che si affacciò all'orizzonte dei saperi scientifici solo nella tarda età moderna. Nel XVI secolo Andrea Alciato continuava ad attestare che i sordi, seppur in grado di elaborare un pensiero, laddove non riuscissero ad esprimerlo, «ut infantibus et furiosis similes existimentur»¹⁷. In effetti la generale *praesumptio*, secondo cui «sensus et ratio naturalis praesumuntur in quolibet homine» era tutt'altro che solida. A capovolgere, per provare il furore, bastavano dei «signa extrinseca», tra cui il fatto che un individuo «loquitur verba more furiosorum» o che «fatua dicit» o che «non vult obtemperare medico»¹⁸. A metà del Seicento, avvalendosi dello stesso accostamento, serenamente si riusciva ancora a sostenere che i soggetti privi del senso uditivo «in dubio praesumuntur non sanae mentis»¹⁹. Ossia affetti anche da un morbo *animi*.

Il Cardinal De Luca, riferendo di un'importante questione successoria discussa nella Magna Regia Curia del Regno di Sicilia, espresse rilevanti considerazioni sulla posizione di un uno degli eredi, rientrando nella classe dei «muti, surdi et imperfecti» dalla nascita. Era in gioco un potentato e un patrimonio di ragguardevole estensione, che prometteva la trasmissione del principato di Butera e Pietraperzia, del marchesato di Licodia, Barrafranca e Militello, e di altri stati e feudi resisi vacanti dopo la morte di Donna Margherita d'Austria e Branciforte. Secondo la *communis opinio doctorum* un soggetto con detti limiti doveva ritenersi escluso dalla successione feudale e al suo posto «succedit filius ei non obstante patri imperfectione»²⁰. In realtà la catena dei congiunti poteva allungarsi di molto perché, in mancanza di un discendente, si esplorava la linea collaterale e infine quella ascendente, facendo subentrare i fratelli o, in assenza, gli «agnati proximiores». Tale ventaglio di chiamati impediva affatto di ammettere che l'individuo imperfetto *a natura* «haberi pro

¹⁵ Egli notava che le Leggi degli Stati preunitari, riguardo all'esercizio dei diritti civili e alla responsabilità penale in presenza di «affezioni mentali», erano poco armoniche tra loro e si limitavano a considerare solo demenza, furore, imbecillità, alcune la follia intermittente e le tendenze irresistibili. In realtà, «oltre a questi speciali disordini delle potenze intellettuali», se ne individuavano diversi altri «pure di pertinenza della medicina legale psicologica», indotti da singolari condizioni organiche tra cui il sonnambulismo, l'epilessia, «la sordo-mutezza, la cecità *a natiuitate*», gli stati prodotti da gravidanza, parto e puerperio, e quelli derivanti dall'«uso di sostanze ebrianti». Pertanto «in senso medico-forense la voce demenza non deve adunque esser considerata restrittivamente, come si pratica nella scienza medica, ma deve ritenersi come un termine generico comprensivo [di] qualunque turbamento delle facoltà e potenze intellettuali e morali dell'uomo, sulla cui indole matura e grado è richiesto il giudizio del medico» nelle questioni di diritto civile e criminale e di polizia giudiziaria. Ivi, 141-142.

¹⁶ «Nisi contrarium probetur». Michalori, *Tractatus de coeco*, cit., caput XLI, n. 20, 78.

¹⁷ *Commentarii ad Tit. Digest. De verborum significatione trium illustrium Iuris interpretum Alciati, Brechaei, Fornerii*, Lugduni 1589, lex CCXLVI, *Apud Labeonem*, 529.

¹⁸ A. Alciati, *Tractatus de Praesumptionibus cum, annotationibus Ioannis Nicolai Areletani*, in *Reliquia D. Andreae Alciati opera*, Lugduni 1548, *Regula prima praesumptionum, praes.* XXXVIII, nn. 1-3, coll. 780-781. Alciato cautamente aggiungeva che «quod dictum si esset ita simpliciter verum, destruerentur multa testamenta; unde ego crederem non esse satis si istud probaretur, nisi testes subderent, quod istud faciebat propter furorem, vel more furiosorum» (n. 3, col. 781).

¹⁹ Michalori, *Tractatus de coeco*, cit., caput XXXX, n. 3, 74.

²⁰ G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, l. I, Roma 1669, *Decisio Tribunalis M.R.C. Regni Siciliae in causa successionis Principatus Buterae*, n. 356, 534.

mortuo, aut pro non nato»²¹. Piuttosto era più logico e vantaggioso affermare che quel soggetto «successibilem esse», nel senso che risultava capace di succedere *de iure*, ma non *de facto*. Il che gli negava la «solam retentionem» ed evitava la dispersione dei beni al di fuori di uno stretto giro parentale. Un convincente supporto a tale ragionamento si faceva scaturire da un'indagine comparativa: «in Regnis utriusque Siciliae» la stessa soluzione tecnica valeva per le donne, «quae succedunt in feudis et deserviunt per substitutos»²².

2.- La pedagogia speciale e l'avvento dei codici

Consenti di scardinare secoli di inferiorità giuridica e sociale solo l'avvicinarsi di valenti educatori e logopedisti in varie parti d'Europa, prevalentemente tra Spagna e Francia, che praticarono l'arte di istruire i sordomuti con il metodo orale²³ e con quello dei segni²⁴. Il dimostrare che la sordità «non porta[va] con sé l'alienazione mentale né la mancanza di intelligenza»²⁵ riduceva la vulnerabilità di tanti individui e lasciava intravedere qualche spiraglio di riscatto. Certo è che revisionare un patrimonio valoriale consolidato richiedeva ancora molto lavoro, assolutamente vano ed inefficace senza una svolta in campo giuridico.

Il diritto codificato nell'orizzonte europeo dell'Ottocento, lungi dal recepire uniformemente i progressi registrati nel campo dell'istruzione, determinò posizioni ampiamente dialettiche, stimolando un vivace dibattito tra scienza medica e scienza giuridica. Il *code civil* di marca francese e quelli che lo assunsero a modello, segnando un'evidente discontinuità in nome dell'uguaglianza, adottarono la via sobria ed inclusiva del silenzio o dell'assimilazione agli stranieri²⁶, indicando che l'incapacità di agire dei minorati sensoriali dovesse assumersi a seguito di un accertamento in sede giudiziale dell'*insania mentis*, quindi abbattendo ogni supposizione previa. All'opposto, il codice civile austriaco e quelli che ne seguirono la traccia si conformarono in larga misura all'indirizzo tradizionale restrittivo. L'art. 275²⁷ del codice austriaco, nascondendo una *praesumptio iuris*, veicolava il ricorso alla curatela, che si rendeva evitabile solo dimostrando la propria matura capacità e ponderatezza. La coesistenza nel panorama italiano, sul tema delle disabilità sensoriali, della doppia linea normativa civilistica costituì una buona occasione per creare spaccature profonde, che condizionarono i codici unitari e gli orientamenti giurisprudenziali successivi.

Trattando di affari criminali, la *scientia iuris* aveva sempre escluso la validità di una confessione espressa con gesti e segni, dovendo tale prova, nella prospettiva di comminare la pena ordinaria, risultare assolutamente «chiara, manifesta e categorica», formulata con parole «perfette e chiarissime»²⁸. Quindi, a fronte di una confessione reputata insufficiente, la definizione della causa dipendeva dalla raccolta di testimonianze e di altri elementi probatori,

²¹ Assunto che «non recte dicitur» in quanto finiva per delegittimare la successione del figlio. Ivi, 536.

²² Ivi, 535-536.

²³ In tal campo, a cominciare dal benedettino spagnolo Ponce de Leon, si registrò anche una notevole produzione e circolazione di opere e manuali a stampa. Il testo dello svizzero J. Conrad Amman, *Surdus loquens*, ebbe moltissime edizioni e fu tradotto in tedesco e in inglese. Cfr. J. Aktinson, *Medical bibliografy*, A-B, London 1834, 125. «Nel secolo XVIII la capacità giuridica del sordomuto fu gagliardamente propugnata dai Tribunali della Francia, di quella nazione, cioè, presso la quale sviluppossi largamente l'educazione di lui». Così si legge in G. Lomonaco, *Della condizione giuridica del sordomuto. Studi di giurisprudenza e legislazione comparata*, in *Filangieri*, a. VI (dic. 1881), 711, nt. 2.

²⁴ È noto che fu l'abate ed educatore Charles-Michel de l'Épée l'iniziatore della lingua dei segni in terra francese.

²⁵ G. Bagutti, *Su lo stato fisico intellettuale e morale. Su l'istruzione e i diritti legali dei sordi e muti*, Milano 1828, 106.

²⁶ Con riguardo al *Code d'instruction criminelle* del 1808, che destinò alcune norme a tutti coloro che, per qualunque motivo, «ne savent ou ne peuvent lire» o che «ne puisse parler», rinvio a I. Del Bagno, *Da incapaci a disabili. Minorati sensoriali e cultura dei diritti*, Torino 2021, 65.

²⁷ I sordomuti «se sono anche imbecilli, rimangono sempre sotto la tutela. Se poi in cominciato il vigesimoquinto anno sono capaci di amministrare le cose proprie, non si deputa ad essi malgrado loro il curatore, ma non possono mai comparire in giudizio senza procuratore».

²⁸ Cfr. la documentata sintesi di Bagutti, *Su lo stato*, cit., 119-121.

demandando al giudice di disporre la pena straordinaria. Conferme in tal senso si rinvenivano nell'art. 22 della *Constitutio Carolina* e nelle prassi successive. Il Codice universale austriaco del 1803 ribadì la linea che, in mancanza di istruzione del sordo, le sorti della controversia erano interamente demandate alle deliberazioni del giudice: l'ordinamento non usciva dal sistema del doppio binario²⁹. Modificando l'impostazione, invece, l'art. 333 del *Code d'instruction criminelle* del 1808 fornì un «interprete» al sordomuto che non sapesse scrivere, accogliendo l'esigenza di agevolare le possibilità di una comunicazione bidirezionale, quindi senza limitare l'imputabilità criminale e prevedere differenziazioni nel castigo da infliggere³⁰.

Il prisma degli indirizzi espressi dalla legislazione italiana preunitaria, in ordine alla vicenda giuridica dei soggetti privi di udito stabilizzava indicazioni normative abbastanza distanti tra loro³¹. Nella direzione del superamento dei discriminanti schemi pregressi e della piena riabilitazione, alcuni importanti contributi emergono seguendo i ragionamenti e i dibattiti sviluppatisi nell'alveo degli altri formanti del diritto. Giovanni Carmignani negli anni '30 dell'Ottocento mostrava di condividere appieno la radicata convinzione secondo cui tra le «malattie organiche, le quali all'uomo adulto permanentemente interdiccono l'uso della ragione, [...] vengono dagli scrittori di criminale diritto annoverate la *sordità*, la *cecità* dalla nascita, l'*alienazione di mente*»³². Tale assunto classificatorio assimilava tipi umani assai disparati facendone scaturire l'esclusione dell'imputabilità e della pena.

Che la singolare, quanto assurda, condizione di privilegio inficiasse i criteri di giustizia sostanziale e finanche la sicurezza collettiva fu l'argomento di punta che Giacomo Barzellotti, padre della medicina legale italiana, utilizzò nell'animata disputa apertasi con il collega penalista. Intese dimostrare che, insieme ai ciechi, i sordomuti rappresentavano un caso a parte rispetto a «gli stupidi, i dementi e gl'impuberi», i quali «o non han capacità a ragionare, o disordinatamente e bizzarramente ragionano, laddove gli altri [sordi] per ordinario non hanno alcun vizio delle facoltà intellettuali e solo esiste [il vizio] nell'organo dell'udito», anche compensabile mediante gli altri sensi³³. Ponendo le conoscenze cliniche al servizio del diritto, Barzellotti poteva concludere che i portatori di *deficit* sensoriali, ossia percettivi, «parificare si debbono agli altri uomini sani di mente», nell'auspicio che le leggi «esser debbono più benigne per essi nel Foro civile, e proporzionatamente più severe verso di loro in quello criminale»³⁴. A sgretolare la rigidità delle insoddisfacenti visioni dominanti nel penale avrebbe contribuito l'introduzione del criterio del discernimento da accertare *ex post*, adottato dal Codice toscano del 1853 e dal Codice sardo del 1861.

A ben vedere proprio la legislazione civile, per la sua incisiva e ricorrente valenza ordinatrice, come evidenziò il dott. Barzellotti, rappresentava la matrice principale di una condizione giuridica separata e diversa dall'ordinario, socialmente emarginante. Infatti il codice italiano del 1865 aveva

²⁹ In tema diffusi i riferimenti in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti* (1972-2007), 2 voll., Milano 2009.

³⁰ «Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet».

³¹ Per una panoramica in tema rinvio a I. Del Bagno, *Il «buio» e il «silenzio». I minorati dei sensi tra Unità nazionale e regime fascista. La costruzione dei doveri*, in Riv. stor. dir. it., XCI 2 (2018), 103 ss.

³² G. Carmignani, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, t. II, Pisa 1831, cap. IX *Delle cause fisiche le quali, influendo sull'intendimento, o escludono la offesa, o ne formano un grado*, par. III *Malattie organiche*, 176-177.

³³ «Aures sunt in oculi» dichiarava il medico ed educatore oralista svizzero J. Conrad Amman, *Surdus loquens, sive dissertatio de loquela*, Lugduni Batavorum 1727 (I ed. 1692), 102.

³⁴ G. Barzellotti, *Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei Governi d'Italia*, I ed. milanese con note di G. Rossi, Milano 1832, l. III, tit. III, cap. V, quist. V, 172 ss. A testimonianza della grave discrepanza di opinioni tra medici e giuristi, in Francia e in Italia, cfr. l'analisi e la casistica di G. Lazzaretti, *La medicina forense o metodo razionale per risolvere le questioni che si presentano al medico in materia civile e criminale entro i confini e nei rapporti determinati dalle legali teorie e dalla moderna giurisprudenza*, v. I, Firenze 1857, 339 ss.

optato per una soluzione di compromesso tra l'indirizzo libertario napoleonico e quello ben più liberticida austriaco, prescrivendo l'inabilitazione di diritto per i sordomuti dalla nascita ed anche per i ciechi, sulla base di una *praesumptio iuris* di incapacità di agire (art. 340).

L'art. 340 c.c. con le sue famigerate disposizioni, molto contestate anche a livello dottrinale, costituì il fulcro di un accesa e complessa controversia giurisprudenziale vertente sul caso di una signora sordomuta e della sua idoneità ad amministrare autonomamente un cospicuo patrimonio. In proposito la Corte d'Appello di Modena, nell'estate del 1872, fu pronta a dichiarare che la legge vigente in Italia «considera[va] il sordomutismo come una infermità mentale» e che addivenire alla prova contraria poteva sia emancipare il soggetto dall'incapacità supposta, sia condurlo all'interdizione in mancanza di istruzione³⁵. L'interpretazione, appariva alquanto allineata al sistema dei «sensisti» che, informato «al principio del materialismo, dalla mancanza delle facoltà sensitive, dell'udito e della favella, ne traeva come inevitabile conseguenza la mancanza delle facoltà mentali». Pur avendo contribuito a sovvertire i sillogismi e la stasi metodologica indotta dalla scolastica, il meccanicismo veicolato da quella «scuola psicologica» finiva per collocare, a tutti gli effetti, il sordomutismo «tra le malattie mentali» e chi ne era colpito nel novero di quegli «incapaci chiamati *mente capti*», con l'alto rischio di finire addirittura interdetti.

Contro tale deriva ideologica e giuridica, fallace e pericolosamente discriminante, operò la persuasiva analisi della Cassazione di Torino nel 1874, attraverso la penna di Matteo Pescatore, magistrato e parlamentare progressista³⁶. Il Supremo Collegio, dovendo assicurare «l'esatta osservanza della legge», nello specifico del codice patrio contro gli «attentati» dei giudici inferiori, stabilì che la legislazione civile italiana riconosceva senza dubbio al sordomuto «l'intelligenza comune agli altri uomini», dunque lo stesso identico «essere ragionevole». Indagando il pensiero del legislatore nazionale, il giurista aostano asseriva che il testo codificato era pervenuto ad una piena equiparazione giuridica tra individui differenti. Detta parificazione si attestava su un parametro mediano, con riguardo al livello intellettuale e all'idoneità a percepire il mondo esterno, ossia fidando sulla presenza del discernimento ordinario usuale, che prescindeva sia dall'istruzione ricevuta, sia dalla capacità di amministrare. Valeva la pena di richiamare l'esempio del «più zotico villanzone» che, privo di ogni formazione scolastica, risultava comunque dotato di qualche «virtù di mente» e di autodeterminazione, e non era suscettibile di interdizione. Così pure esplicativo appariva il caso del prodigo il quale, pur completamente incapace di gestire in maniera sobria e corretta «la propria fortuna», non per questo poteva essere interdetto ma solo inabilitato. In tale logica, l'istituto dell'inabilitazione applicata a cieco e sordomuto dalla nascita doveva intendersi non come lo stadio preliminare di una successiva interdizione, ma al contrario come una cautela esclusivamente protettiva, che li tutelava da possibili cadute in errori o in inganni dettati dall'«altrui scaltrezza»³⁷ specie in presenza di consistenze patrimoniali appetibili. Insomma nell'interazione tra diritto e medicina, la consapevolezza che l'interferenza di un ambiente vivace e stimolante avesse un peso significativo nello sviluppo formativo-intellettuale del disabile consentiva di dimostrare che l'*insania mentis* era tutt'altra storia. L'abbinamento sordità-demenza o follia dal piano delle probabilità era declassato a quello delle possibili eventualità.

Di lì a poco la Corte di Cassazione di Napoli³⁸, con un'altra interessante pronuncia provvedeva a fissare quei confini operativi che il curatore non poteva assolutamente superare. Se

³⁵ App. Modena, 2/8/1872, in *Annali Giur. it.*, v. VIII (1874), parte II, 236-237.

³⁶ F. Aimerito, *Matteo Pescatore*, in *Diz. bio. Italiani*, v. 82 (2015). Cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-pescatore_%28Dizionario-Biografico%29/ (consultato il 10 gennaio 2025).

³⁷ Cass. Torino, 2/7/1874, in *Annali Giur. it.*, v. IX (1875), parte I, 83-84. Sul valore del discernimento cfr. M. Pescatore, *Filosofia e dottrine giuridiche*, v. II, Roma-Torino-Firenze 1879, 63ss.

³⁸ Cass. Napoli, 10/9/1875, in *Giur. it.*, XXVIII (1876), parte I, sez. II, 294-296. Sottolineando la diversità della fattispecie in discussione rispetto all'interdizione e al ruolo del tutore, si fissava il principio secondo cui «il curatore dell'inabilitato non può far da solo gli atti pe' quali è richiesta la sua assistenza, ma deve compierli l'inabilitato assistente il curatore».

«l'umanità e la scienza molto hanno fatto in favore dei sordomuti» per svegliarli dal «sonno dello spirito», molto altro restava da fare «per completare la loro educazione e renderli meno incapaci»³⁹.

Mentre il modello di approccio alle disabilità, quello di tipo medico, continuava ad imperare e la strada da percorrere, sul piano del diritto e dei diritti, risultava ancora tutta in salita, non erano mancate esperienze dottrinali e giudiziarie notevolmente incidenti, capaci di veicolare qualche decisivo punto fermo, almeno in ordine alla presunzione di sanità mentale.

³⁹ E. Ballerini, *Le psicopatie e la capacità giuridica*, Napoli 1891, 125-126.